



Firenze, 16 ottobre 2024

AOOCRT Protocollo n.0013688/17-10-2024



LEX 11

10 771

2.17.2

Al Presidente del Consiglio regionale

Interrogazione a risposta orale ai sensi dell'articolo 170 del regolamento interno

Oggetto: in merito alle tempistiche relative all'approvazione della proposta di Piano faunistico venatorio regionale.

I sottoscritti Consiglieri regionali

Vista:

- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visti:

- in particolare, gli articoli 6 ter e 7 bis della medesima legge che dispongono quanto segue:
 - Art. 6 ter (Piano faunistico venatorio regionale): "1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti. (...)";
 - Art. 7 bis (Disposizioni transitorie): "1. A seguito dell'approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria. (...)";

Premesso che:

- il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) costituisce il principale strumento di pianificazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione della fauna selvatica al fine di garantire, con l' adeguato coinvolgimento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei comuni interessati, una gestione sostenibile del territorio agro-silvo-pastorale;

- il Piano rappresenta un elemento fondamentale per la salvaguardia della fauna selvatica e la corretta regolamentazione delle attività di prelievo venatorio, mirando a coniugare la necessità di protezione delle specie con la gestione attiva della fauna, secondo un principio di sostenibilità e rispetto delle peculiarità territoriali, nel rispetto degli atti di pianificazione regionale e degli strumenti di tutela ambientale;
- il medesimo Piano, tra gli altri aspetti, costituisce il riferimento per l'eventuale applicazione di deroghe ai termini di apertura e chiusura della stagione venatoria e regola la destinazione delle aree del territorio regionale, determinando la suddivisione del territorio tra aree destinate alla caccia programmata, zone di protezione, zone di ripopolamento e cattura, istituti pubblici e privati di gestione faunistica, riserve di caccia e aree di allenamento cani, garantendo una gestione equilibrata e sostenibile delle risorse faunistiche, in linea con i principi di conservazione della biodiversità;
- con tale strumento di programmazione vengono inoltre stabiliti i criteri e linee guida per il monitoraggio e il controllo della fauna selvatica problematica, in particolare per le specie che causano danni rilevanti all'agricoltura, come gli ungulati (cinghiali, caprioli), e per la gestione delle specie protette e delle aree vocate alla presenza di fauna selvatica, contribuendo a prevenire impatti negativi sull'ecosistema e sulle attività economiche locali;

Ricordato che:

- in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014), che ha riorganizzato le competenze istituzionali in materia di gestione faunistico-venatoria, le funzioni precedentemente attribuite alle Province sono state trasferite alla Regione, eliminando la pianificazione a livello provinciale e rendendo il Piano Faunistico Venatorio Regionale l'unico strumento di programmazione di settore, responsabile della gestione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata;

Considerato che:

- anche alla luce di tale riorganizzazione delle competenze, la mancata adozione di un organico strumento di programmazione rende particolarmente complessa la gestione delle attività per gli operatori del settore, che non dispongono di regole certe e aggiornate in merito alle modalità di prelievo della fauna, alla definizione delle zone destinate alla caccia programmata e alla gestione delle specie;
- in tale contesto anche le amministrazioni locali incontrano difficoltà nel disciplinare e gestire in modo efficiente le problematiche legate alla fauna selvatica e alle sue interazioni con le attività umane;
- la mancanza di criteri chiari per la pianificazione del territorio, la gestione delle aree protette e delle riserve naturali, e la prevenzione dei danni alle colture agricole, rischia di dare luogo a interventi frammentati e non sempre coordinati, indebolendo l'efficacia delle azioni intraprese per la salvaguardia ambientale e per la tutela delle attività economiche agricole e forestali;
- l'assenza di un'adeguata pianificazione regionale non permette, inoltre, una regolamentazione organica e coerente della gestione delle aree faunistiche vocate, lasciando aspetti essenziali come le zone di ripopolamento e cattura, le aziende faunistico-venatorie e le aree destinate alla protezione

della fauna senza una disciplina aggiornata, limitando così l'efficacia delle misure per il controllo delle specie problematiche e invasive e riducendo le capacità di intervento nel mantenere gli equilibri ecologici e la biodiversità;

Dato atto che:

- nella seduta consiliare del 14 gennaio 2020 è stata presentata dalla Giunta regionale l'informativa preliminare per l'avvio del procedimento relativo al Piano Faunistico Venatorio Regionale;

Ritenuto che:

- l'approvazione del suddetto Piano rappresenta pertanto un'esigenza non più procrastinabile per garantire una gestione adeguata e coordinata della fauna selvatica e delle attività venatorie sul territorio regionale;
- appare auspicabile che l'approvazione di tale strumento di programmazione possa avvenire entro il termine della legislatura regionale in corso;

Interrogano il Presidente della Giunta regionale

per sapere quali siano i tempi previsti per l'approvazione in Giunta regionale della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale e, in particolare, alla luce di quanto espresso in narrativa, quale sia il cronoprogramma che si intende seguire per consentire al Consiglio di avviarne l'esame, considerata l'urgenza di approvare uno strumento indispensabile per affrontare in modo coordinato ed efficace i molteplici aspetti legati alla gestione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, nonché alla corretta gestione del territorio e delle attività economiche locali.

I Consiglieri

ANDREA PIERONI

MARCO NICCOLAI

